

SETTORE

IVA

LA FATTURA RIEPILOGATIVA E LA LISTA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE

RIFERIMENTI

- **Art. 21, DPR n. 633/72**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 21.1.2020, n. 8**

IN SINTESI

Alla fattura relativa a più prestazioni di servizi effettuate in un mese nei confronti del medesimo cliente non è necessario allegare la lista contenente i dati riepilogativi dei servizi resi.

Tale lista quindi non è inviata al SdI ma va obbligatoriamente conservata (in forma cartacea / elettronica).

L'obbligo di indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi resi è assolto con il rinvio in fattura alla predetta lista.

La fattura deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie, tra le quali, come richiesto dall'art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72, la "**natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 21.1.2020, n. 8 ad uno specifico interpello, riguardante un autotrasportatore di merci per c/terzi, ha fornito chiarimenti in merito alla fattura elettronica emessa con riferimento a più prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente per le quali le predette indicazioni sono riportate in una distinta lista riepilogativa.

PRESTAZIONI DI SERVIZI E FATTURA "DIFFERITA"

L'Agenzia, nella citata Risposta n. 8, ha innanzitutto confermato quanto già chiarito nelle Risposte 24.9.2019, n. 389 e 16.12.2019, n. 528

in merito all'effettuazione di **più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente**. In particolare l'Agenzia ha ribadito che la relativa fattura:

- è qualificabile come "differita" e pertanto può essere emessa (**inviata al Sdl**) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle suddette prestazioni qualora si sia verificata l'esigibilità dell'IVA **che si realizza**, in generale, ai sensi dell'art. 6 comma 3, DPR n. 633/72, con il pagamento del corrispettivo;
- non può essere considerata "differita" nel caso in cui il pagamento non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l'esigibilità dell'IVA. Pertanto "**non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita**" se il pagamento interviene successivamente all'emissione della fattura. In tal caso



"la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è invece in presenza di una fattura che documenta più prestazioni di servizi rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa" (immediata).

La fattura immediata va inviata al Sdl entro 12 giorni (rispetto alla data indicata in fattura).

LISTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI

Relativamente alla fattura differita, l'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 richiede che



*"le prestazioni di servizi siano **individuabili attraverso idonea documentazione ... recante il dettaglio delle operazioni**"*.

Nella Risposta n. 8 in esame, l'Agenzia, dopo aver rammentato i chiarimenti già forniti:

- nella FAQ 21.12.2018, n. 52 nella quale ha precisato che a tal fine può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio, documento attestante l'avvenuto incasso, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera d'incarico, relazione professionale);
- nella FAQ 19.7.2019, n. 120 nella quale ha precisato che le modalità di compilazione della fattura differita non sono state modificate a seguito della fattura elettronica e che nella stessa "**si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml**";

giunge alla conclusione che nella fattura è possibile richiamare



"eventuali liste riepilogative, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati".

La lista riepilogativa dei servizi prestati:

- può (facoltà) essere allegata al file xml trasmesso al Sdl, analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni relativamente ai ddt (questi ultimi, se allegati alla fattura elettronica, sono automaticamente "portati in conservazione" con la fattura qualora il contribuente utilizzi il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate).

La mancata allegazione alla fattura della predetta lista non configura, pertanto, alcuna violazione;

- **deve (obbligo) essere conservata** alternativamente in forma cartacea / elettronica.


Da quanto sopra risulta possibile emettere la fattura **priva della dettagliata descrizione delle prestazioni rese ma contenente il rinvio ad una lista riepilogativa** nella quale sono riportate, nel dettaglio, le informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei servizi prestati.

Va evidenziato che l'Agenzia, in merito alla **fattura immediata** che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, precisa che



"affinché possano dirsi assolti gli obblighi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera g) ... con riguardo all'analitica indicazione della «natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione», valgono gli stessi oneri documentali e descrittivi richiesti dal successivo comma 4, terzo periodo, lettera a)".

Anche per la fattura immediata è quindi **possibile predisporre una lista riepilogativa** nella quale riportare il dettaglio delle prestazioni rese.



PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORIE

Nella Risposta n. 8 in esame l'Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito alla fatturazione delle **prestazioni di servizi accessorie** alla prestazione principale (nel caso specifico accessorie alle prestazioni di trasporto rese dall'autotrasportatore) precisando che, anche a seguito dell'introduzione della fattura elettronica, è comunque richiesto



"il necessario collegamento con l'operazione principale, che deve essere correttamente valorizzato richiamando gli estremi della fattura che documenta la prestazione ... originaria".

A tal fine, l'Agenzia evidenzia che, come desumibile dalle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento 30.4.2018, va **compilata l'apposita sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale"**.

Poiché nel caso di specie il contribuente ha compilato la sezione 2.2 "DatiBeniServizi" riportando sia il richiamo alla lista riepilogativa delle prestazioni principali sia i servizi accessori, l'Agenzia richiede l'emissione di note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72 e la riemissione delle fatture corrette, nelle quali riportare la distinzione delle prestazioni effettuate (dettagliate nella lista) e dei servizi accessori, **"richiamando altresì, con riguardo a questi ultimi, la fattura che documenta le operazioni principali cui si collegano quelle accessorie"**.